



Legge 23 maggio 1995 n.69 (pubblicata il 1 giugno 1995)

DISCIPLINA DELLE VACCINAZIONI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 1995.

Art.1

(Finalità)

La presente legge detta norme in materia di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica ed a tutela di quella individuale dei residenti nella Repubblica di San Marino.

Art.2

(Informazione ed educazione sanitaria)

I soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria o raccomandata debbono essere adeguatamente informati dei benefici derivanti dal vaccino nonché degli eventuali effetti collaterali e delle controindicazioni del vaccino medesimo. Nel caso di minori le informazioni saranno rivolte a chi ne esercita la potestà parentale o a chi ne fa le veci.

La Direzione del Servizio di Medicina di Base, di concerto con il Servizio di Pediatria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, hanno l'obbligo di provvedere alla organizzazione di periodiche campagne di educazione sanitaria finalizzate a diffondere tra la popolazione tutte le conoscenze aggiornate in tema di vaccinazioni.

Art.3

(Tipi di vaccinazione)

Ai fini della tutela irrinunciabile della salute del singolo e della collettività, allo stato attuale delle conoscenze mediche e della situazione epidemiologica, alcune vaccinazioni sono obbligatorie, altre sono raccomandate.

Analoghi criteri di tutela del singolo e della collettività si applicano per le vaccinazioni animali di interesse zoonosico.

La esecuzione di quanto previsto ai commi precedenti viene effettuata secondo un calendario come indicato dal successivo articolo 9.

Art.4

(Esecuzione delle vaccinazioni)

Le vaccinazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme e delle conoscenze mediche disponibili. In ogni caso il vaccinando dovrà essere preventivamente sottoposto a visita medica da parte del medico curante per l'accertamento di eventuali controindicazioni.

Le vaccinazioni dovranno essere praticate sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico.

Il vaccinato ha diritto di ottenere dai competenti uffici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ogni dato clinico attinente alla sua persona per quanto riguarda le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

Se il vaccinato è minore di età, la richiesta dovrà essere inoltrata da chi esercita la potestà parentale o da chi ne fa le veci.

Art.5

(Certificazioni)

E' fatto obbligo alla Direzione del Servizio di Medicina di Base di tenere aggiornato un apposito registro recante i dati delle vaccinazioni eseguite; la Direzione potrà richiedere, per gli opportuni controlli, all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile gli elenchi aggiornati dei residenti.

Il Servizio di Medicina di Base è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'interessato o dei Servizi di comunità, certificazione attestante le vaccinazioni eseguite o l'esenzione ai sensi del successivo articolo 6 o che il soggetto si è avvalso della facoltà di obiezione così come previsto dal successivo articolo 7.

Art.6

(Modalità di esenzione)

Potranno essere esonerati dalle vaccinazioni obbligatorie i soggetti affetti da patologie che potrebbero risultare incompatibili con la pratica vaccinale.

In tali casi il medico curante dovrà segnalare al Servizio di Medicina di Base la esistenza della patologia ritenuta incompatibile, mediante opportuna relazione clinica.

I casi segnalati dovranno essere valutati e decisi da un apposito Collegio Medico composto dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base, dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale e Fiscale e dal Dirigente del Servizio Pediatrico.

Il Collegio Medico, all'occorrenza, potrà avvalersi della consulenza o delle prestazioni di qualunque medico o Servizio della struttura sanitaria pubblica.

Le decisioni del Collegio Medico vanno trasmesse al responsabile del Servizio di Medicina di Base per il seguito di competenza.

Art.7

(Obiezioni)

Avverso alle vaccinazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 3, è riconosciuto il diritto all'obiezione da parte del vaccinando o di chi ne esercita la potestà parentale o di chi ne fa le veci, se questi è minore.

Tale diritto di esercita alle seguenti condizioni:

- che si rivolga apposita istanza agli organi sanitari competenti;
- che si stipuli, a proprie spese, una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per eventuali danni da contagio, all'uopo predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- che si sottoscriva apposita dichiarazione con la quale si attesti di aver ricevuto da parte degli organi sanitari competenti una completa ed esaustiva informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sui rischi della mancata prevenzione vaccinale.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà ad istruire la pratica assicurativa al momento del ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, previo versamento della quota relativa, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Qualora i soggetti non esenti si sottraggano alle vaccinazioni obbligatorie, non essendosi ancora avvalsi della facoltà di obiezione, il Servizio Medicina di Base invia avviso con raccomandata R.R. contenente invito a presentarsi entro un termine non inferiore a venti giorni o, entro il medesimo termine, ad avanzare istanza ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

Decorsi inutilmente i termini prescritti, l'Ufficio inoltrerà le segnalazioni del caso al Dirigente del Servizio di Medicina di Base.

Art.8

(Assicurazioni)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione contro eventuali danni che possano derivare dalle vaccinazioni, così come previsto per la generalità delle pratiche terapeutiche e diagnostiche.

Art.9

(Dati epidemiologici)

Eventuali reazioni avverse e complicanze delle vaccinazioni devono essere obbligatoriamente segnalate dal medico che le rileva al Servizio di Medicina di Base, competente in materia, che provvederà alla raccolta computerizzata dei dati epidemiologici.

I dati raccolti saranno periodicamente portati a conoscenza di tutti medici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, unitamente alle statistiche delle malattie infettive rilevate nel periodo ed al numero delle vaccinazioni effettuate.

Art.10

(Sanzioni)

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 nonché delle norme generali, particolari ed attuative definite con i decreti reggenziali di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.

La sanzione sarà comminata dal Dirigente del Servizio di Medicina di Base secondo le procedure degli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successivi decreti reggenziali di attuazione.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale allorchè il fatto costituisca reato.

Il Dirigente del Servizio di Medicina di Base, accertata la violazione ordinerà in forma scritta al contravventore, che entro il perentorio termine di venti giorni dovrà sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie, ovvero presentare istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della presente legge, secondo le procedure richiamate dal medesimo articolo.

Decorso inutilmente tale termine senza che vi sia stata ottemperanza ad una delle due

disposizioni impartite, il Dirigente del Servizio di Medicina di Base trasmetterà gli atti al Commissario della Legge per la violazione dell'articolo 259 del Codice Penale.

Gli adempimenti e le sanzioni di cui al presente articolo sono poste a carico degli esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci, qualora il vaccinato sia minore.

Art.11

(Decreti di esecuzione)

Con decreto reggenziale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla promulgazione della

presente legge, dovrà essere stabilito l'elenco e il calendario della vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, comprensivo dell'elenco delle categorie a rischio soggette alla vaccinazioni che sarà periodicamente aggiornato in relazione alle mutate condizioni epidemiologiche o dei progressi della medicina.

Art.12

(Norme abrogate)

Sono abrogate le sottoelencate disposizioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge:

- Legge 27 maggio 1943 n.19
- Legge 15 maggio 1945 n.27
- Legge 11 dicembre 1980 n.99
- Decreto 28 ottobre 1965 n.32

- Decreto 17 febbraio 1966 n.1
- Decreto 5 marzo 1974 n.19
- Decreto 31 ottobre 1985 n.126
- Decreto 23 ottobre 1991 n.128.

Art.13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari